

**Allegato "A" al n. 7.729 di Raccolta**  
**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**  
**"INFORMEST"**  
**(CENTRO DI SERVIZI E DI DOCUMENTAZIONE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE)**  
**con sede in Gorizia**

**ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE**

**1. "Informest" (Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale)** è costituito ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 19/1991 nella forma di associazione per iniziativa della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con il concorso della Regione del Veneto e dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; possono ad esso partecipare altri soggetti interessati allo sviluppo delle relazioni economiche, sociali e culturali tra il Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige ed i Paesi indicati dall'art. 1 della Legge 9 gennaio 1991, n. 19.

**ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA**

1. Informest ha sede in Gorizia ed avrà una sede secondaria decentrata nel Veneto.
2. Esso può operare avvalendosi della collaborazione con gli Uffici delle Camere di Commercio, altri istituti di studi e di ricerca ed enti pubblici, tra cui l'ICE - Agenzia.
3. La sua durata è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria degli Associati.

**ARTICOLO 3 - FINALITÀ ED OBIETTIVI**

1. Informest ha lo scopo di sviluppare la cooperazione economica con i Paesi dell'Europa Centrale e Balcanica nonché con i Paesi dell'ex Unione Sovietica al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale e di rafforzare i legami istituzionali e culturali.
2. Finalità generale di Informest è quella di promuovere e sostenere la cooperazione territoriale estesa a tutte le attività connesse con lo sviluppo regionale e al rafforzamento della coesione dell'area di cui all'art. 1 della legge 19/91.
3. Informest, per adempiere alle finalità di legge, sviluppa attività integrate relativamente a:
  - informazione sull'evoluzione dei quadri normativi dell'area di interesse, sulle istituzioni finanziarie e sulle relative procedure di finanziamento degli organismi nazionali ed internazionali;
  - formazione, favorendo anche forme di coordinamento tra le iniziative delle finanziarie partecipate dagli associati di Informest e le strutture formative per la cooperazione a favore dei Paesi dell'Est Europeo, oltre che delle regioni e Province Autonome che partecipano al Centro;
  - assistenza tecnica ponendosi come struttura di collegamento con accessibilità in tempo reale alle Banche Dati dei sistemi informativi;
  - organizzazione di incontri, convegni, seminari, conferenze, studi e pubblicazioni finalizzati agli scopi del Centro;
  - progettazione ed interventi territoriali per l'attuazione delle politiche dell'Unione Europea;

- ogni altra attività strettamente connessa con le finalità istituzionalmente previste da Informest.

4. Per il raggiungimento dei fini statutari il Centro può compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie con esclusione di qualsiasi finalità lucrativa.

5. Informest può operare anche con Paesi non espressamente indicati nella legge n. 19/91 purchè tali rapporti siano funzionali alle finalità del Centro.

6. Per lo svolgimento della propria attività, Informest può avvalersi – mediante apposite convenzioni - della collaborazione delle Università del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e del Trentino Alto Adige.

7. Informest può altresì stipulare apposite convenzioni con altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, organismi comunitari e internazionali.

8. Potranno altresì essere stipulati accordi di collaborazione con il Sistema Camerale volti alla realizzazione di sinergie operative ed economie di scala, nonché forme di cooperazione nell'attuazione delle politiche per l'internazionalizzazione delle imprese, fatti salvi gli specifici ambiti di intervento.

#### **ARTICOLO 4 - ASSOCIATI**

1. Associati fondatori di Informest sono, ai sensi dell'art. 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto.

2. E' consentita l'adesione dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 9, della Legge n. 19/1991 e della Regione Trentino - Alto Adige, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di enti, istituzioni ed associazioni e di altri soggetti pubblici o privati che possano positivamente concorrere all'attività di Informest.

3. E' consentita l'adesione, in qualità di Associati ordinari, di altri Enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 ed altri soggetti che perseguano le medesime finalità di Informest.

4. La qualità di Associato di Informest si acquista con l'accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione, della relativa domanda di ammissione.

5. La quota minima di partecipazione al Centro è di Euro cinquemila virgola zero centesimi (Euro 5.000,00).

6. L'assemblea può deliberare il versamento di una quota annuale da parte degli associati, anche in relazione all'attuazione di specifici progetti.

#### **ARTICOLO 5 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI**

1. La qualità di Associato si perde per i seguenti motivi:

- per recesso comunicato dall'Associato mediante lettera raccomandata diretta al Presidente ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dall'art. 24 del Codice Civile; ove consti il consenso dell'Organo Amministrativo, il recesso potrà essere esercitato anche oltre il termine indicato dal citato art. 24, ferma restando l'efficacia del recesso dal 1° (primo) gennaio dell'anno successivo;

- per estinzione dei soggetti associati;

- per deliberazione del Consiglio di Amministrazione nei casi di comportamenti pregiudizievoli dell'immagine o dell'attività di Informest.

2. L'associato ordinario può essere escluso da parte del Consiglio di Amministrazione quando, pur non avendo comunicato il recesso, non sia in regola col versamento della quota annuale di cui all'art. 4 e sia stato messo in mora con regolare diffida.

**3.** Informest ha comunque il diritto di recuperare il credito per le quote non versate.

**4.** Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per atto tra vivi, nè per successione a causa di morte, a titolo particolare e/o a titolo universale.

**5.** La quota o contributo associativo non è rivalutabile.

**6.** In nessun caso durante la vita dell'Associazione, nè in caso di estinzione, recesso o esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato dall'associato a titolo di quota associativa.

#### **ARTICOLO 6 - ORGANI DI INFORMEST**

**1.** Sono organi di Informest:

- a)** l'Assemblea degli Associati;
- b)** il Presidente;
- c)** il Vice Presidente;
- d)** il Consiglio di Amministrazione;
- e)** il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA**

**1.** Prendono parte all'Assemblea i rappresentanti legali, o loro delegati, degli Associati fondatori, e di quelli di diritto ed ordinari in regola con le quote associative.

**2.** L'Assemblea è convocata dal Presidente di Informest - in via ordinaria almeno due volte all'anno – con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata almeno quindici giorni prima del giorno prefissato per la riunione.

**3.** L'avviso di convocazione deve inoltre contenere l'Ordine del Giorno della riunione.

**4.** Essa può essere inoltre convocata in via straordinaria ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, o un terzo degli Associati, di cui uno fondatore.

**5.** All'Assemblea compete:

- a)** approvare il programma di attività, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- b)** determinare il compenso da corrispondere agli Amministratori ed ai Revisori dei Conti;
- c)** deliberare le modifiche allo Statuto;
- d)** proporre lo scioglimento di Informest.

**6.** Ogni Associato ha diritto ad un voto per ogni quota minima di partecipazione al Fondo di Dotazione.

**7.** Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, salvo quanto disposto ai commi seguenti e purchè siano rappresentati tutti gli Associati fondatori.

**8.** Per le modificazioni allo Statuto è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto al voto comprendenti tutti gli Associati fondatori, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti comprendente tutti gli associati Fondatori.

**9.** Per la proposta di scioglimento di Informest è richiesto il voto favorevole

di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto al voto, comprendenti tutti gli Associati fondatori.

#### **ARTICOLO 8 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

1. Il Presidente ed il Vice Presidente di Informest sono nominati, nell'ambito dei componenti del Consiglio ai sensi del successivo **art. 9**, d'intesa tra gli associati fondatori.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale di Informest, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, senza diritto di voto, l'Assemblea degli Associati.

3. Il Presidente in particolare:

a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

b) adotta, in casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione fatta salva la ratifica di cui all'**art. 9, lettera l)**;

c) delega i dirigenti, nel rispetto dei criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione, al compimento di atti di gestione dell'area di competenza.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente, ed in mancanza di entrambi, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

5. Si applica il comma precedente anche in caso di decesso o dimissioni del Presidente, sino ad avvenuta sostituzione del medesimo.

#### **ARTICOLO 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti (inclusi il Presidente ed il Vice Presidente): tre Consiglieri saranno nominati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e due dalla Regione Veneto.

2. Qualora uno degli Associati sopra citati che ha diritto a effettuare una nomina eserciti il recesso, o venga escluso, e, pertanto, non risulti più associato, i Consiglieri ad esso spettanti saranno nominati dall'Assemblea.

3. Il Consiglio di Amministrazione è legittimato ad operare anche nelle more dell'esercizio del potere di nomina da parte di uno degli associati indicati al comma primo; del pari il Consiglio di Amministrazione è legittimato ad operare anche successivamente alla cessazione dalla carica di uno o più Amministratori, nelle more della sostituzione dei medesimi, ai sensi del presente articolo.

4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

5. I Consiglieri rimangono in carica in prorogatio fino a nuova nomina da parte degli associati, fatto salvo quanto previsto dalle norme di legge vigenti.

6. I Consiglieri di Amministrazione possono essere riconfermati.

7. Nel caso in cui, per rinuncia o per altro motivo, vengano a cessare uno o più Amministratori, l'Amministratore cessato verrà sostituito con designazione da parte del medesimo soggetto (tra quelli di cui al comma 1) che aveva provveduto alla relativa nomina.

8. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi dal Presidente, con preavviso scritto di cinque giorni.

9. Il preavviso deve contenere l'Ordine del Giorno della riunione.

10. E' ammessa, ove previsto nella specifica convocazione, la possibilità che le adunanze del Consiglio possano svolgersi in audioconferenza o per vi-

deoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che dichiarino di essere in condizione di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

**11.** Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via straordinaria, per iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei Consiglieri.

**12.** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

**13.** Il Consiglio di Amministrazione:

**a)** formula e sottopone annualmente all'Assemblea una relazione generale sull'attività svolta di Informest;

**b)** delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

**c)** delibera in ordine alle domande di ammissione di nuovi Associati;

**d)** delibera in materia di reclutamento e valorizzazione delle risorse umane;

**e)** delibera in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi di Informest;

**f)** delibera il programma di attività e la sua eventuale revisione e lo sottopone all'Assemblea;

**g)** istituisce i servizi operativi settoriali e territoriali necessari all'attività di Informest;

**h)** delibera la stipula delle convenzioni di cui all'**art. 3** e le sottopone all'approvazione dell'Assemblea;

**i)** delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all'Assemblea e ratifica gli atti di propria competenza adottati dal Presidente nei casi di urgenza;

**l)** individua i criteri per il conferimento delle deleghe ai dirigenti di cui all'**art. 8, comma 3, lettera c)** del presente statuto.

#### **ARTICOLO 10 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**1.** Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi, di cui uno, con funzioni di Presidente, iscritto nel ruolo dei Revisori Legali dei Conti e da due supplenti, dei quali uno iscritto nel ruolo dei Revisori Legali dei Conti.

**2.** Il Presidente del Collegio è nominato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Gli altri componenti effettivi sono nominati rispettivamente uno dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e uno dalla Regione Veneto. I componenti supplenti sono nominati dall'Assemblea.

**3.** Qualora uno degli Associati sopra citati che ha diritto a effettuare una nomina eserciti il recesso, o venga escluso, e, pertanto, non risulti più associato, due componenti effettivi, tra i quali il Presidente, saranno nominati dall'associato fondatore rimasto e il terzo componente effettivo sarà nominato dall'Assemblea.

**4.** In caso di cessazione dalla carica, il Presidente del Collegio dei Revisori verrà sostituito temporaneamente dal membro più anziano di età ancora in carica, fino a nuova nomina.

**5.** Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per un periodo di tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I componenti possono essere riconfermati; essi intervengono alle sedute dell'Assemblea e a quelle del Consiglio di Amministrazione, anche con le modalità previste all'**art. 9, comma**

11.

6. I Revisori rimangono in carica in prorogatio fino a nuova nomina da parte degli Associati o dell'Assemblea, fatto salvo quanto previsto dalle norme di legge vigenti.

7. I Revisori dei Conti esercitano la vigilanza contabile sull'amministrazione di Informest e redigono la relazione al bilancio preventivo e consuntivo.

8 Il Collegio dei Revisori decide a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio.

#### **ARTICOLO 11 - PATRIMONIO**

1. Il patrimonio di Informest è costituito:

- a) dalle quote di adesione all'associazione;
- b) dalle eventuali quote annuali degli associati;
- c) dai contributi degli Associati;
- d) da contributi diversi e da eventuali donazioni o lasciti;
- e) da contributi straordinari dello Stato e di altri enti pubblici.

2. In ogni caso Informest fa fronte ai propri impegni finanziari anche con l'utilizzo del fondo di dotazione.

#### **ARTICOLO 12 - ESERCIZIO FINANZIARIO**

1. L'esercizio finanziario di Informest è annuale e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 13 - NON FINALITÀ DI LUCRO**

1. Informest non ha scopo di lucro. Esso non può distribuire utili tra gli associati. Le eventuali eccedenze attive di bilancio vanno ad aumentare il patrimonio di Informest.

#### **ARTICOLO 14 - SCIoglIMENTO**

1. In caso di scioglimento di Informest, la liquidazione sarà demandata ad un liquidatore, nominato d'intesa tra gli associati fondatori.

2. Estinti i debiti di Informest, l'eventuale residuo attivo servirà prioritariamente a rimborsare agli Associati che risultino tali al momento dello scioglimento, proporzionalmente i versamenti costituenti il Fondo di Dotazione.

3. L'eventuale eccedenza verrà ripartita tra gli Associati proporzionalmente alle quote associative versate.

Firmato: Giovanni Pavan

Maria Francesca Arcidiacono (Sigillo)